

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MANENTE

Seduta del 09/06/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 06/02/2020 parte attrice, esponendo di essere titolare di tre buoni postali fruttiferi emessi in data 02/11/1987, due della serie Q/P ed uno della serie Q, rispettivamente, dell'importo di Lire 2.000.000 ciascuno i primi e di Lire 1.000.000 l'ultimo, ha lamentato che l'importo calcolato in sede di liquidazione dall'intermediario era inferiore a quanto risultante dai titoli. Nello specifico, l'intermediario non aveva riconosciuto, in ordine ai buoni della serie Q/P, il rendimento dal 21° al 30° anno indicato sul retro dei titoli e, con riguardo al buono della serie Q, *“il rendimento semplice indicato a tergo per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno”* (riconoscendo invece *“il tasso di interesse inferiore del 12% calcolato sull'importo netto maturato alla fine del 20° anno”*, e pertanto materialmente inferiore alla rendita materialmente indicata sul titolo, calcolata sull'importo lordo maturato alla fine del ventesimo anno). Stante l'esito negativo del reclamo, la ricorrente ha chiesto al Collegio il riconoscimento del suo diritto alla liquidazione dei buoni secondo quanto sopra indicato.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni, nelle quali ha, tra l'altro, allegato, quanto al buono della serie Q, la correttezza dei criteri di calcolo della rendita, e, quanto ai buoni della serie Q/P, che:

- sul fronte dei titoli, è apposto il timbro recante la lettera della serie di appartenenza (Q/P);
- sul retro, in modo chiaro ed univoco, è apposto il timbro relativo ai tassi di interesse applicati, come previsti dal D.M. 13/06/1986;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in particolare, per il periodo dal 21° al 30° anno, il citato D.M. prevedeva la corresponsione di interesse semplice, calcolato per ogni bimestre, nella misura del 12%. Ciò premesso, l'intermediario, affermando l'infondatezza delle pretese dell'attrice, ha chiesto il rigetto del ricorso.

In sede di replica la ricorrente ha ulteriormente sviluppato le proprie difese, invocando la tutela del suo legittimo affidamento e ribadendo le proprie domande.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio, più volte portata all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario, riguarda le condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi.

La premessa generale da cui muovere è che questi titoli – disciplinati, come subito si dirà, dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (Codice Postale) – sono meri documenti di legittimazione (cfr. Cass. SU n. 13979/2007), relativamente ai quali viene pertanto ritenuta ammissibile la possibilità di eterointegrazione rispetto allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della loro emissione e, più in particolare, che, per effetto della sopravvenienza di atti normativi, il tasso degli interessi originariamente previsto possa essere modificato (v. ancora Cass. SU n. 13979/2007 e, più di recente, in linea di continuità con questa, Cass. SU n. 2019/3963; nello stesso senso il consolidato orientamento dell'ABF, di cui sono espressione, solo per richiamare le più recenti, le decisioni nn. 2045/17 e 9657/17 di questo Collegio, n. 11418/16 del Collegio di Roma e le decisioni nn. e n.5215/17, 5357/17 e 14566/17 del Collegio di Bologna).

Lo statuto disciplinare dei buoni postali fruttiferi, come si è ricordato, è contenuto nel D.P.R. n. 156/1973 cit.

Di esso rileva, in particolare, l'art. 173 (*Tabelle degli interessi –Variazioni*), il quale dispone: *“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.*

Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo (...).

Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”. L'art. 153 precisa, poi, che per esigenze di mercato o di contenimento della spesa pubblica, il saggio d'interesse può essere modificato anche durante il corso dell'anno, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale.

Interessa specificamente i buoni oggetto della presente controversia, inoltre, il D.M. 13 giugno 1986, n. 148 (*Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio*, pubblicato nella G.U. n. 148 del 28/06/1986), il quale, tra l'altro, ha stabilito che *“ Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del*



rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.”(art. 4) “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi (Art. 5)”. “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»” (Art. 6).

In questo quadro di riferimento la giurisprudenza dell'Arbitro ha altresì chiarito che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, è da ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nelle citate sentenze delle Sezioni unite del S.C. nn. 13979 del 2007 e 3963 del 2019, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Così delineato il contesto, venendo al caso di specie, occorre anzitutto considerare i due buoni della serie Q/P.

I titoli sono stati emessi in data 02/11/1987, dunque successivamente all'entrata in vigore del D.M. n. 148 del 1986 (01/07/1986).

In conformità a quanto previsto dal citato D.M., i buoni, nella parte anteriore, sono stati correttamente individuati dall'ufficio postale, mediante la timbratura con la serie di appartenenza “Q/P” (tale dicitura si affianca quindi a quella originaria P).

Sul retro risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo - il timbro con l'indicazione dei nuovi rendimenti fino al 20° anno. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca invece l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno (laddove, come si è visto, la tabella ministeriale specificava il tasso di interessi anche per il periodo dal 21° al 31° anno).

Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane pertanto quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo ove è indicato l'importo del rendimento “per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.

Pertanto, il Collegio, in linea con la propria giurisprudenza (cfr., tra le altre, le decisioni nn. 2897/2018 e 17353/2018), ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nella ricorrente che ha sottoscritto i titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal citato D.M. n. 148 del 1986 e alla ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul retro dei titoli stessi, al netto delle ritenute fiscali.



Passando a considerare il buono della serie Q, la domanda di parte attrice non può invece essere accolta, e ciò alla luce dei principi stabiliti dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/2020.

Secondo questa pronuncia, infatti, *“che il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, possa assumere rilievo anche all'interno della sfera strettamente negoziale, quale elemento che concorre ad individuare il quantum della prestazione, emerge con chiarezza dalla presenza, sul buono della serie Q qui in esame, della dicitura per cui “L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge”, peraltro presente, talvolta con formulazione diversa (L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione)” su buoni appartenenti anche ad altre serie. In quest'ottica, appare del tutto coerente con l'assetto negoziale adottato dalle parti il richiamo, in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374 c.c.), non tanto del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 secondo cui gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996, ovvero appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”, per i primi venti anni di vita del titolo vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale o della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58/2000 che ha confermato per i buoni emessi fino al 30/06/1997 la capitalizzazione degli interessi avviene annualmente al netto della ritenuta erariale, quanto (e soprattutto), del D.L. 19/09/1986 n. 556 convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, che ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il D.Lgs 01/04/1996 n. 239 ha poi introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%). Tale richiamo conduce alla conclusione della correttezza del comportamento “dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente”.*

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli della serie Q/P, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo. Non accoglie nel resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA